

RAPPORTO

della Commissione speciale
sul messaggio 25 ottobre 1957 concernente la concessione
per lo sfruttamento delle acque del fiume Ticino alla Biaschina

(del 21 gennaio 1958)

Più volte nel corso di questo secolo, si può dire anzi ogni volta che venne presentata una domanda di concessione di forze idriche, in Gran Consiglio e davanti al popolo ticinese è stato portato il problema di una attiva partecipazione dello Stato e del Cantone allo sfruttamento di quella che è senza dubbio la sua maggiore ricchezza demaniale.

Nel corso degli ultimi decenni il Consiglio di Stato, con l'approvazione del Gran Consiglio, ha affermato di voler seguire una politica in tal senso. Le partecipazioni alle imprese della Maggia e del Blenio possono considerarsi come i primi passi sulla via della realizzazione. Il fatto che il Cantone non si sia unicamente impegnato a fornire all'uno od all'altro dei « partner » la sua quota di energia stava a significare la intenzione di inserirsi a breve scadenza sul mercato della produzione e della fornitura di energia elettrica.

Questa evoluzione della opinione pubblica e della volontà del potere legislativo spiega il senso di attesa che vi era nel popolo ticinese al momento in cui sette anni fa veniva a scadere la concessione per lo sfruttamento delle acque del Ticino alla Biaschina. Il lungo tempo trascorso in trattative e studi non ha fatto che acuire l'interesse dei cittadini, ai quali sono spesso mancate chiare indicazioni da fonte ufficiale, mentre polemiche giornalistiche e discussioni non facevano che affrontare il problema da punti di vista soggettivi, riportando cifre e dati da perizie spesso contraddittorie nei risultati. Il complesso problema che ha fatto scorrere già fiumi di inchiostro non può dirsi risolto sul piano tecnico, e resta invece in gran parte oggetto di un giudizio « politico ».

E' in questo clima che il Consiglio di Stato ha presentato il 25 ottobre 1957 il messaggio che oggi discutiamo accompagnato da un secondo messaggio per la istituzione di una Azienda idroelettrica cantonale, messaggi che il Gran Consiglio demandava alla nostra Commissione speciale.

All'esame dei due messaggi sottoposti al suo esame la Commissione non ha potuto evitare di premettere una ampia discussione su tutto il problema idroelettrico in merito al quale avrebbe desiderato di avere da parte del Consiglio di Stato una esposizione più ampia e più precise informazioni circa le intenzioni del Governo. Ma soprattutto la Commissione ha lamentato il fatto che il messaggio relativo alla Biaschina si limitasse a considerazioni negative e non contenesse precise indicazioni circa la destinazione futura degli impianti. La Commissione ha ritenuto di non potere, essa od il Gran Consiglio, sostituirsi al Governo nel formulare una proposta definitiva ed essere invece preciso dovere del Consiglio di Stato presentare un nuovo messaggio, motivato e documentato, circa il modo in cui si prevede di sfruttare le acque della Biaschina nell'avvenire.

Una simile domanda è stata formulata dalla Commissione la quale, per consenso unanime dei suoi membri e del rappresentante del Consiglio di Stato che assisteva ai suoi lavori, ha ritenuto che il messaggio sullo sfruttamento avvenire della Biaschina debba essere accompagnato da altrettante precise proposte quanto alla utilizzazione delle forze dell'impianto del Tremorgio che del primo costituisce la necessaria integrazione e la cui concessione viene a sca-

dere il 24 luglio di quest'anno. Parimenti per l'utilizzazione delle acque del Ticinetto la cui concessione è scaduta da tempo.

Il capo del Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha assunto, di fronte alla Commissione, l'impegno di presentare un nuovo messaggio su tali oggetti entro il mese di marzo. Ne diamo qui atto al Gran Consiglio che ne prenderà notizia con soddisfazione.

Oggi non si tratta dunque di prendere decisioni circa lo sfruttamento ulteriore della Biaschina. Il decreto che vi raccomandiamo di approvare lascia assolutamente impregiudicato il problema a sapere se lo Stato gerirà in avvenire direttamente la Biaschina, oppure se la sfrutterà in associazione all'ATEL o a terzi interessati.

Si tratta di decidere che la domanda di concessione presentata dalla Società Aar e Ticino, in Olten e a Bodio, per la creazione di un nuovo impianto della Biaschina è respinta, come è respinta la domanda subordinata di un rinnovo puro e semplice della concessione accordata il 27 luglio 1905 alla Società Motor di Baden.

Il Consiglio di Stato unanime si è pronunciato in tal senso ed altrettanto ha fatto la vostra commissione.

Le ragioni di un simile atteggiamento sono efficacemente esposte nel messaggio. Mai, sin dagli anni precedenti la scadenza della concessione della Biaschina si è affacciata l'idea di un rinnovo puro e semplice o di una estensione della concessione. Qualunque fosse la soluzione prospettata e il grado di partecipazione previsto per lo Stato allo sfruttamento delle forze della Biaschina, tutti hanno sempre sostenuto che gli impianti dovevano essere espropriati dallo Stato che li avrebbe eserciti in proprio o affidati semmai ad una nuova creanda società della quale avrebbero potuto far parte gli antichi concessionari.

* Tutto lo scambio di corrispondenza e le susseguenti trattative circa le domande sulle quali stiamo per decidere si sono svolte partendo dalla implicita accettazione di questa premessa.

E vi è stato chi ha sostenuto che sarebbe bastata la mancanza di un voto positivo del Gran Consiglio circa le nuove domande di concessione per provocare automaticamente lo scatto della legge che impone in questi casi l'obbligo di procedere all'esproprio degli impianti.

La vostra Commissione reputa tuttavia che una decisione formale da parte del Gran Consiglio sia opportuna e vi propone in conseguenza l'accettazione dell'articolo 1 del decreto così come proposto dal Consiglio di Stato.

L'articolo 2 riceverà la seguente redazione :

« Il Consiglio di Stato è tenuto a procedere alle pratiche necessarie per la consegna dell'impianto e per l'espropriazione dello stesso ».

Essa propone invece di stralciare l'art. 3 in quanto non fa che ripetere delle disposizioni che la legge lascia in facoltà del Governo nella applicazione dell'art. 16, capoverso 4 della legge cantonale sulla utilizzazione delle acque.

Infine all'art. 4, che diventa 3 nel nuovo testo, si prevede che il decreto, trascorsi i termini di referendum, entra immediatamente in vigore, anziché valersi della formula consueta secondo cui l'entrata in vigore dei decreti votati dal Gran Consiglio è fissata dal Consiglio di Stato, e ciò per un desiderio di chiarezza tanto necessaria in una materia che può dare ed ha già dato motivo di contestazioni in sede giudiziaria.

Fatte queste considerazioni noi vi proponiamo di approvare il decreto che respinge le domande di concessione per lo sfruttamento delle acque del fiume Ticino alla Biaschina, senza che questo significhi una adesione da parte della vostra Commissione a tutte le motivazioni contenute nel messaggio del Con-

siglio di Stato, sulle quali si riserva di pronunciarsi quando si dovrà prendere una decisione definitiva circa la destinazione degli impianti come al nuovo messaggio promesso.

Per la Commissione speciale :

P. Pellegrini, relatore

Bernasconi B. — Borella A. — Borella F.
— Bossi — Celio — Darani — Lafranchi
— Merlini, con tutte le riserve —
Olgiati — Pedimina — Pellegrini A.
— Pelli — Tettamanti — Verda

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione per lo sfruttamento delle acque
del fiume Ticino alla Biaschina

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 ottobre 1957 n. 714 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — La domanda di concessione presentata dalla Aar & Ticino in Olten/Bodio, in data 13 luglio 1949 relativa a un nuovo impianto della Biaschina è respinta.

Parimenti è respinta la domanda di rinnovo della concessione accordata alla Società Motor di Baden il 27 luglio 1905, presentata in subordine alla domanda di concessione 13 luglio 1949.

Art. 2. — Il Consiglio di Stato è tenuto a procedere alle pratiche necessarie per la consegna dell'impianto e per l'espropriazione dello stesso.

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

